



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON IMPUGNABILI LE COMUNICAZIONI PREVISTE DAGLI ARTT.
36-BIS DEL D.P.R. 600/1973 E 54-BIS D.P.R. 633/1972**

Sentenza del 17 febbraio 2026, n. 1508 del 2026 (dep. 20/02/2026) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. IX

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente e relatore)

Lo Manto Vincenza (Giudice)

Vita Gaetano Calogero (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 332 PROCEDIMENTO DI PRIMO
GRADO - IN GENERE

Contenzioso tributario – Processo tributario - Atti impugnabili ex art. 19 d.lgs.
n. 546 del 1992 - Natura tassativa dell'elencazione - Sussistenza - Limiti -
Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti – Atto
autoritativo - Avviso ex art. 36 bis DPR 600/1973 – Atto endoprocedimentale
Non impugnabilità.

Massima

La comunicazione di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 600/1972 (come pure quella
ex art. 54-bis, comma 3, del d.P.R. 633/1972) non esprime una volontà
impositiva definitiva e non può considerarsi di natura autoritativa e,
conseguentemente, non risulta impugnabile poiché configura soltanto un atto
endoprocedimentale finalizzato a coinvolgere il contribuente nella corretta
formazione del successivo atto autoritativo.

Rif. normativi

Art. 36 bis, DPR 29/09/1973 n.600

Art. 54 bis, DPR 26/10/1972, n. 633

Artt. 2, 12 e 19, decreto legislativo 31/12/1992, n. 546

Conformità

Difforme da Cass., Sez. 5, Sentenza del 11/05/2012, n. 7344



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2026